

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

“Regolamento di attuazione della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 (Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania) in materia di servizi di trasporto marittimo di linea autorizzati, aggiuntivi e di servizi di trasporto marittimo non di linea”

Premessa

La Giunta Regionale, ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 39 della legge regionale n. 3 del 2002, con la presente proposta di regolamento, intende ridisciplinare il quadro regolatorio dei servizi marittimi di linea autorizzati.

I presupposti dell'iniziativa regolamentare sono riconducibili sostanzialmente alla disciplina comunitaria recante la liberalizzazione del cabotaggio marittimo (Regolamento 3577/92/CEE), all'entrata in vigore dei regolamenti comunitari relativi ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e agli interventi del Garante della concorrenza con specifico riferimento al mercato dei servizi marittimi nel Golfo di Napoli. Questi provvedimenti hanno reso in parte obsoleta la normativa recata dal regolamento approvato con D.P.G.R. n. 80 del 21 febbraio 2003. In secondo luogo, la privatizzazione della società Caremar che gestisce la parte sussidiata dei servizi marittimi di linea e la scadenza delle autorizzazioni rilasciate alle compagnie di navigazione operanti nei segmenti liberi del mercato hanno condotto alla ridefinizione dei presupposti per il rilascio delle autorizzazioni sulla base di un aggiornato schema premiale e nuove procedure comparative.

Intervento normativo

La presente proposta di regolamento consta di 11 articoli.

Veniamo ora all'illustrazione delle singole disposizioni contenute nella proposta di regolamento.

Articolo 1 "Ambito di applicazione"

Il comma 1, definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione del presente capo e, in particolare, indica i riferimenti normativi comunitari in materia di liberalizzazione dei servizi di cabotaggio marittimo e di tutela dei diritti dei passeggeri.

Al comma 2 è riportata la definizione dei "servizi autorizzati" sulla base di quanto previsto dall'articolo 5 della l.r. n. 3 del 2002.

Articolo 2 "Autorizzazioni"

La disposizione in esame mantiene il regime autorizzativo per l'esercizio dei servizi marittimi di linea. L'autorizzazione ex ante, infatti, è coerente sia con la normativa comunitaria (vedi regolamento (CEE) n. 3577/92 e comunicazione interpretativa COM(2014) 232 del 22/04/2014) che con l'articolo 34 del decreto legge n. 201 del 2011, in quanto è rivolta alla tutela di interessi generali di rango costituzionale quali la sicurezza della navigazione e l'ordinato accesso alle infrastrutture portuali.

La previsione del regime amministrativo si fonda, peraltro, su criteri oggettivi, non discriminatori e previamente noti all'impresa interessata.

Il comma 2 disciplina il termine di durata delle autorizzazioni stabilito in due anni in base alle indicazioni della Commissione Europea.

Il comma 3 statuisce l'incedibilità e l'intrasferibilità delle autorizzazioni.

Articolo 3 "Documentazione"

Definisce la documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione in linea con quanto previsto dalla normativa statale in materia di amministrazione digitale e trasparenza. La modulistica elaborata dalla Direzione Generale è pubblicata sul sito istituzionale.

La previsione di cui al comma 6 in materia di autocertificazione è coerente con le disposizioni nazionali in tema di semplificazioni e controlli ex post sulle attività economiche.

Articolo 4 “Periodo di espletamento del servizio e termini di presentazione delle istanze”.

Questa disposizione prevede un articolato sistema di calendarizzazione delle istanze basato sulla tipologia dei servizi (annuale, semestrale e trimestrale). Gli uffici, infatti, sono chiamati ad esaminare prima le istanze per i servizi annuali, e, a seguire, quelle per le altre tipologie di servizi. Tale scansione temporale consente, inoltre, agli operatori interessati di avere chiaro il quadro dei servizi e degli orari già autorizzati per ciascuna linea e di presentare quindi istanze per collegamenti ed orari non ancora coperti da servizi minimi, aggiuntivi o autorizzati.

Articolo 5 “Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione”.

Disciplina il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione. La Direzione Generale pubblica apposito avviso recante la modulistica e il quadro degli orari dei servizi minimi, aggiuntivi e già autorizzati in esercizio. La pubblicazione del quadro orario rappresenta un forte elemento di chiarezza affinché l’impresa possa valutare la profittabilità dei singoli segmenti del servizio da offrire.

Il comma 3 Definisce il termine per la conclusione del procedimento in 60 giorni.

Articolo 6 “Criteri di valutazione delle istanze – Domande concorrenti”

L’articolo individua i criteri per la valutazione delle domande concorrenti. Per la risoluzione delle sovrapposizioni viene attivata una procedura di coordinamento con le imprese concorrenti. Solo nel caso in cui persistono profili di incompatibilità si stabilisce quale priorità l’adesione alle linee di regolazione adottate dalla Giunta Regionale e in via ulteriormente subordinata si preferisce l’impresa, che ha il minor numero di servizi marittimi sulla linea considerata.

Articolo 7 “Diritti dei passeggeri”.

La disposizione tiene conto del Regolamento (CE) n. 392/2009 e del Regolamento (UE) 1177/2010 sui diritti dei passeggeri che viaggiano via mare. In particolare l’esplicito richiamo al Reg. (UE) 1177/2010, già obbligatorio in tutti i suoi elementi, valorizza i temi dell’informazione e dell’assistenza a bordo e a terra dei passeggeri nonché rafforza le tutele per i passeggeri con disabilità. I titolari dell’autorizzazione e, se del caso, gli operatori dei terminali, sono tenuti ad osservare e garantire il regime di maggior tutela offerto dalla precitata normativa.

Articolo 8 “Vigilanza e controllo”.

La Direzione Generale esercita i poteri di vigilanza e controllo attraverso l’analisi dei rapporti mensili e l’attività ispettiva. Di rilievo, la previsione del comma 3 sul monitoraggio della qualità dei servizi e sull’aggiornamento della carta dei servizi.

Articolo 9 “Decadenza e revoca delle autorizzazioni”.

La disposizione in esame, individua le ipotesi di decadenza sanzionatoria (comma 1) e di revoca (comma 4) dell’autorizzazione. Le fattispecie in esame sono rivolte a scoraggiare talune pratiche anticoncorrenziali degli operatori economici di settore quali per esempio la richiesta di un numero di autorizzazioni superiore al necessario (autorizzazioni che poi verrebbero solo in parte utilizzate) al solo scopo di precludere ai concorrenti l’ingresso sul mercato, oppure la sistematica violazione degli orari in modo da sovrapporsi ad un concorrente distogliendo parte della clientela.

In particolare, al comma 1 sono descritte le azioni e le omissioni che possono dar luogo alla dichiarazione vincolata di decadenza sanzionatoria.

I commi 2 e 3 descrivono il procedimento amministrativo per l’adozione del provvedimento di decadenza. Il comma 4 prevede l’ipotesi di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ai sensi dell’articolo 21- quinquies della legge 241 del 1990.

Articolo 10 “Disposizioni transitorie e finali”.

In fase di prima applicazione è stato previsto un regime transitorio per la sola annualità 2016 nelle more dell'apertura della prima finestra temporale per la presentazione di nuove istanze fissata al 15 ottobre-31 ottobre.

Articolo 11 “Abrogazione”.

dispone l'abrogazione espressa del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. n. 80 del 21 febbraio 2003 e convalidato con regolamento del Consiglio regionale n. 3 del 25 febbraio 2005.